

PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE



Presidenza

del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

52537 | 20.3.A

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0003920 P-
del 10/05/2018



19764335

Roma 10 MAGGIO 2018

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO
LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato
R O M A

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
(ESAME PRELIMINARE)
(PRESIDENZA - INTERNO)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Roberto Cerrito

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2017/853, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 MAGGIO 2017, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/477/CEE DEL CONSIGLIO, RELATIVA AL CONTROLLO DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi;

Vista la legge 18 giugno 1969, n. 323, recante rilascio della licenza di porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, ed in particolare l'articolo 6;

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 85, recante norme in materia di armi per uso sportivo;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'articolo 11;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

Visto il decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'articolo 14, comma 7, con il quale è stato abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, con il quale è stata demandata, in via esclusiva, al Banco nazionale di prova l'attività di accertamento della qualità di arma comune da sparo;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, ed, in particolare l'articolo 1, comma 11;

Vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, ed in particolare gli articoli 250 e 251;

Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89, recante, norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino, e in particolare l'articolo 1;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ed in particolare l'articolo 13;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

Vista la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ed in particolare l'articolo 15;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163 - Legge di delegazione europea 2016-2017, ed in particolare gli articoli 1, 2 e il relativo Allegato A;

Vista la direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del . . . ;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa e della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Norme in materia di fabbricazione, detenzione, porto delle armi da fuoco e loro tracciabilità

ART. 1

(Oggetto e campo di applicazione)

1. Il presente decreto **costituisce attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017**, e integra la disciplina relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

2. Il presente decreto non si applica all'acquisizione e alla detenzione di armi appartenenti alle Forze Armate o di Polizia o ad Enti governativi, nonché di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.

ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1, è sostituito dal seguente:

«ART. 1 1. Il presente decreto **costituisce attuazione della direttiva 91/477/CEE**, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle armi da fuoco della categoria A della direttiva, limitatamente ai casi in cui la detenzione e il porto sono consentiti nel territorio dello Stato, nonché alle armi da fuoco delle categorie B e C della medesima direttiva.»;

b) l'articolo 1-bis, è sostituito dal seguente:

«ART. 1-bis. 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) "arma da fuoco", qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile, ad eccezione degli oggetti di cui al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Si considera, altresì, "arma da fuoco" qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile se:

1) ha l'aspetto di un'arma da fuoco e,

2) come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato;

b) "parte", ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonché, in relazione alle modalità di funzionamento, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati;

c) "armi da fuoco camuffate": le armi fabbricate o trasformate in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto;

d) "munizione", l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco;

e) "tracciabilità", il controllo sistematico dei passaggi di proprietà dal fabbricante all'acquirente, o, laddove consentito, della disponibilità delle armi da fuoco e delle loro parti e munizioni, per finalità di prevenzione e repressione dei reati in materia, nonché per finalità di analisi dei relativi fenomeni criminali;

f) "intermediario", qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo e dai soggetti che esercitano la sola attività di trasporto, che svolge, pur senza avere la materiale disponibilità di armi da fuoco, loro parti o munizioni, un'attività professionale consistente integralmente o in parte:

1) nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, loro parti o munizioni;

2) nell'organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, loro parti o munizioni all'interno del territorio nazionale o di altro Stato membro, dallo Stato italiano ad altro Stato anche terzo e viceversa o fra uno Stato membro e un altro Stato anche terzo e viceversa;

g) "armaiolo", qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita un'attività professionale consistente integralmente o in parte in una o più attività fra le seguenti:

1) fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, locazione, riparazione, disattivazione, modifica o trasformazione di armi da fuoco o loro parti;

2) fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizioni.".

ART. 3

(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, primo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: «Ai titolari di licenza per la fabbricazione di armi di cui al presente comma è consentita, all'interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, la rottamazione delle parti d'arma dai medesimi fabbricate e non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della marcatura o dei segni identificativi o distintivi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110. L'avvenuta rottamazione delle parti d'arma, iscritte nel registro di cui all'articolo 35, è immediatamente annotata nel medesimo registro.»;

b) all'articolo 31-bis, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'operatore, nel caso in cui abbia la materiale disponibilità delle armi o delle munizioni, è obbligato alla tenuta del registro di cui,

rispettivamente, agli articoli 35 e 55, nonché ad effettuare le relative annotazioni concernenti le operazioni eseguite.»;

c) all'articolo 35, il comma 10 è sostituito dal seguente: «**10. La consegna del nulla osta all'acquisto delle armi, nonché di quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un'arma, è subordinata alla produzione da parte dell'interessato di una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta di aver avvisato dell'avvenuto rilascio i familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente *more uxorio*, indicandone le relative generalità.**»;

d) all'articolo 38, il quarto comma è sostituito dai seguenti: «Chiunque detiene armi comuni da sparo, ad eccezione dei collezionisti di armi antiche, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.

Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.

Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.»;

e) all'articolo 42, il secondo comma è sostituito dal seguente: «**La consegna della licenza di porto d'armi è subordinata alla produzione da parte dell'interessato di una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta di aver avvisato i familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente *more uxorio*, dell'avvenuto rilascio, indicandone le relative generalità.**».

ART. 4

(Modifiche alla legge 18 giugno 1969, n. 323)

1. Alla legge 18 giugno 1969, n. 323, il secondo comma dell'articolo unico, è sostituito dal seguente: «La licenza ha la durata di cinque anni dal giorno del rilascio e può essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza.».

ART. 5

(Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110)

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «**Agli effetti della legge penale sono, altresì, considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate** di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.»;

b) all'articolo 2, terzo comma, secondo periodo, le parole: “*biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52*” sono sostituite dalle seguenti: “*prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008,*”;

c) all'articolo 11:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «**Marcatura delle armi comuni da sparo**»;

2) il primo comma, è sostituito dal seguente:

«Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, deve essere impressa, senza ritardo, a cura del fabbricante, dell'assemblatore o dell'importatore una marcatura unica, chiara e permanente, dopo la fabbricazione, l'assemblaggio, o l'importazione. Tale marcatura, contenente il nome, la sigla o il marchio del fabbricante o dell'assemblatore, il Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l'anno di fabbricazione o assemblaggio, qualora lo stesso non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello, deve essere impressa in un'area delimitata del fusto, carcassa o castello o di un'altra parte dell'arma, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

527. Può, altresì, essere apposto il marchio del produttore. Nel caso in cui una parte dell'arma sia di dimensioni troppo ridotte per essere provvista della marcatura in conformità del presente articolo, essa è contrassegnata almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. L'area dell'arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica Italiana e l'indicazione dell'anno in cui è avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale, salvo che l'indicazione dello Stato membro dell'Unione europea importatore e l'anno di importazione siano già stati apposti dal medesimo Stato membro dell'Unione europea. Nei trasferimenti di armi da fuoco o delle loro parti dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi sono provviste della marcatura unica, ai sensi del presente comma, che consente di identificare l'ente che effettua il trasferimento.>>;

3) dopo l'undicesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, nono e decimo comma, è consentita la rottamazione delle armi, loro parti e relative munizioni, nonché la sostituzione della parte di arma su cui è stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento per la rottamazione della stessa, a cura dell'interessato, al Comando o Reparto delle Forze Armate competente per la rottamazione delle armi o altro ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dei beni e delle attività culturali e del turismo. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate le tariffe per la rottamazione delle armi o parti di esse e per lo smaltimento delle relative munizioni. Le somme a tal fine corrisposte sono versate dai soggetti interessati in un apposito fondo istituito presso il Ministero della difesa.»;

d) l'articolo 11-bis, è sostituito dal seguente:

«ART. 11-bis – Tracciabilità delle armi e delle munizioni. 1. Nell'archivio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 sono registrati e conservati per un periodo di trenta anni dalla data della distruzione, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di catalogo se presente, la classificazione secondo la normativa europea se presente, il numero di matricola di ciascuna arma e la marcatura apposta sul telaio o sul fusto quale marcatura unica ai sensi dell'articolo 11, nonché il numero di matricola o la marcatura unica applicata alla singola parte, nel caso in cui differisca dalla marcatura apposta sul telaio o sul fusto di ciascuna arma da fuoco. L'archivio contiene, altresì, i dati identificativi del fornitore, dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco.

2. Nel medesimo archivio sono registrati e conservati i dati di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), della legge 6 dicembre 1993, n. 509, nonché i dati identificativi del fornitore e dell'acquirente delle munizioni medesime. »;

e) l'articolo 17, è sostituito dal seguente:

«ART. 17 – Divieto di compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante contratto a distanza. 1. Alle persone residenti nello Stato non è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza o mediante contratto a distanza, come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblico sicurezza, o in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.

2. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa di euro 154.»;

f) all'articolo 20, l'ottavo comma è sostituito dal seguente: «In relazione alle caratteristiche del luogo di detenzione, nonché alla tipologia ed al numero delle armi e munizioni detenute, l'Autorità di pubblica sicurezza può imporre l'adozione di adeguate misure di custodia anche comprendenti sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva.».

ART. 6

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.»;

b) all'articolo 22, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.».

ART. 7

(Modifiche al del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In relazione a particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica della provincia, l'Autorità di pubblica sicurezza può apporre, nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto di cui all'articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ai sensi dell'articolo 9 del medesimo testo unico, l'indicazione del numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno e presso i poligoni autorizzati, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni.»;

b) il comma 2 è abrogato.

ART. 8

(Modifiche alla legge 6 dicembre 1993, n. 509)

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il numero di identificazione del lotto, la quantità di cartucce in ogni imballaggio elementare, il calibro e il tipo di munizione;».

ART. 9

(Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 526)

1. All'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la verifica di conformità è effettuata dal Banco nazionale di prova, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite consentito;».

ART. 10

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204)

1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, le parole: «42, quarto comma,» sono soppresse.

ART. 11

(Modifiche al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43)

1. al decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, all'articolo 3, comma 3-bis, dopo le parole "munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli

articoli” sono aggiunte le seguenti: “**31-bis, nelle ipotesi di cui al comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo,**”

ART. 12

(Norme di semplificazione in materia di tracciabilità delle armi e delle munizioni)

1. Al fine di assicurare standard uniformi degli strumenti di controllo delle armi da fuoco e delle munizioni e garantire lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell'Unione europea, è istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, un sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni.
2. Il sistema di cui al comma 1 contiene le seguenti informazioni:
 - a) per le armi da fuoco il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di catalogo se presente, la classificazione secondo la normativa europea se presente, il numero di matricola di ciascuna arma e la marcatura apposta sul telaio o sul fusto quale marcatura unica ai sensi dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n.110, nonché il numero di matricola o la marcatura unica applicata alle loro parti, nel caso in cui questa differisca dalla marcatura apposta sul telaio o sul fusto di ciascuna arma da fuoco. Il sistema contiene, altresì, i dati identificativi dei fornitori, degli acquirenti, dei detentori dell'arma, ivi compresi quelli riguardanti la sede legale qualora tali soggetti esercitino attività d'impresa, l'indicazione delle operazioni aventi ad oggetto ogni arma e la data in cui sono state effettuate, il relativo prezzo, nonché gli estremi del titolo abilitativo all'acquisto e, nel caso di persona fisica diversa dall'imprenditore, il luogo di residenza. Nel sistema sono, inoltre, inseriti i dati relativi a qualsiasi operazione consistente in una trasformazione o modifica irreversibile dell'arma da fuoco che determini un cambiamento della categoria o della sottocategoria di cui all'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, incluse la disattivazione o la distruzione certificate e la data in cui sono avvenute tali operazioni;
 - b) per le munizioni, i dati di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), nonché i dati identificativi del fornitore e dell'acquirente delle munizioni medesime;
 - c) per le armi diverse dalle armi da fuoco le informazioni previste dall'articolo 35 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. I soggetti tenuti alla conservazione dei registri di cui all'articolo 35 e, limitatamente alle munizioni, all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, provvedono ad immettere i dati relativi alle operazioni eseguite, secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui al comma 6. L'inserimento dei dati nel sistema di cui al comma 1 costituisce valida modalità di assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 35 e, limitatamente alle munizioni all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. I dati concernenti le operazioni relative alle armi compiute dagli acquirenti e detentori diversi dai soggetti di cui al comma 3, sono inseriti dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, dal locale comando dell'Arma dei Carabinieri ovvero dalla Questura competente per territorio in caso di trasmissione della denuncia per via telematica.
5. Il sistema informatico è consultabile dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n.121, nonché dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, le Questure e gli uffici locali di pubblica sicurezza, per le finalità di controllo della circolazione delle armi e delle munizioni, nonché per la prevenzione e repressione dei reati commessi a mezzo di essi.
6. Con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sentiti il Ministero della difesa** e il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali in ambito giudiziario e per finalità di polizia, le modalità:
 - a) di funzionamento del sistema informatico;
 - b) di trasmissione e conservazione dei dati previsti dall'articolo 35 e, limitatamente alle munizioni, dall'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
 - c) di autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sul sistema;

- d) di collegamento, ai fini di consultazione e riscontro dei dati, con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- e) di verifica della qualità e protezione dal danneggiamento e dalla distruzione accidentale o dolosa dei dati registrati e la loro sicura conservazione;
- f) di trasmissione delle informazioni qualora il sistema informatico di cui al comma 1 non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.

Capo II Norme transitorie e finali

ART. 13 *(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 18 giugno 1969, n. 323, nonché quelle di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificate dal presente decreto, si applicano all'atto del rinnovo delle licenze ivi richiamate, rilasciate o rinnovate entro la data di entrata in vigore del decreto medesimo.

2. Fino all'adozione del decreto regolamentare previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l'adempimento di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35, comma 5, e 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'acquisizione e la detenzione di armi di cui alla categoria A, punti 6 e 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché di caricatori per armi da fuoco in grado di contenere un numero di colpi eccedente i limiti consentiti all'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI.

4. Alle armi ed ai caricatori di cui al comma 3, legalmente detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Alle armi di cui alla categoria A, punto 8, dell'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla medesima data. Le armi di cui al periodo precedente possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui all'articolo 10, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ed ai soggetti muniti della licenza per la fabbricazione di armi, ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione a enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi, è tenuto a farne denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed a chiedere apposita licenza di collezione rilasciata dal questore.

6. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, alle armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Ai fini della legge penale, le armi di cui al periodo precedente sono considerate armi comuni da sparo.

ART. 14 *(Disposizioni finanziarie)*

- 1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 15
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 14 settembre 2018.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 6:
 - a) all'articolo 3, comma 3- bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.43, le parole: "*armi, munizioni e*" sono soppresse e le parole. "*agli articoli 35 e*" sono sostituite dalle seguenti: "*all'articolo*";
 - b) all'articolo 6, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il comma 3, è abrogato;
 - 2) al comma 4, le parole: "35, comma 1" sono soppresse;
 - c) all'articolo 11-bis della legge 18 aprile 1975, n.110, il riferimento all'archivio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, si intende sostituito dal riferimenti al sistema informatico di cui all'articolo 13, comma 1.
3. L'obbligo di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è assolto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo reca le disposizioni per il recepimento della direttiva 2017/853/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, in attuazione della legge 25 ottobre 2017, n. 163 - Legge di delegazione europea 2016-2017, ed in particolare degli articoli 1, 2 e del relativo Allegato A.

La direttiva 2017/853/UE, modificativa della direttiva 91/477/CEE, ha confermato la necessità, da un lato, di armonizzare le condizioni di circolazione all'interno dell'Unione delle armi da fuoco e delle loro componenti essenziali e, dall'altro, di prevedere che le legislazioni degli Stati membri mantengano una serie di precise cautele.

I punti salienti della Direttiva riguardano essenzialmente le modalità con cui devono essere marcate su tutto il territorio dell'Unione le armi da fuoco e le loro parti essenziali; la ridefinizione del sistema informatico di tracciabilità delle armi e delle munizioni, che consenta anche, attraverso l'istituzione di una piattaforma informatica, lo scambio di informazioni tra i paesi membri; la previsione di più stringenti forme di controllo e di monitoraggio dei titoli di acquisizione e detenzione delle armi; l'armonizzazione della durata delle autorizzazioni in materia di armi; la rimodulazione delle categorie delle armi da fuoco, in categorie A, B e C, con la conseguente modifica dei criteri di acquisizione e detenzione delle stesse.

Restano escluse dal campo di applicazione della direttiva le riproduzioni di armi antiche a colpo singolo il cui meccanismo di caricamento è ad avancarica. Tale esclusione consegue alla previsione letterale contenuta nell'Allegato I della direttiva 91/477/CEE, il cui capo IV lett. f), nel definire l'"arma a colpo singolo", la individua quale arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell'incavo all'uopo previsto all'entrata della canna. Da tale definizione consegue, in applicazione del principio di tassatività, che le armi ad avancarica, in cui la munizione è caricata all'uscita della canna, non ricadono nell'ambito applicativo della citata lettera f) e pertanto restano escluse anche delle disposizioni contenute in direttiva. L'esclusione in parola è stata, peraltro, condivisa dai competenti organi dell'Unione Europea con i quali sono state avviate interlocuzioni, al cui esito è emerso che la Direttiva in esame non richiede di modificare la disciplina nazionale delle repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo.

Nel recepimento dell'atto comunitario si è tenuto conto anche della necessità di fare applicazione del criterio generale stabilito dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che consente al legislatore nazionale di

apportare, in sede di attuazione del diritto comunitario derivato, misure di semplificazione normativa e amministrativa.

Ciò premesso, il provvedimento si compone di quattordici articoli, suddivisi in due capi. Poiché la disciplina delle armi, nell'ordinamento italiano, si rinviene in una molteplicità di fonti, il testo redatto reca, in ogni singolo articolo, la novella alla specifica fonte interessata dall'adeguamento conseguente all'adozione dell'atto comunitario.

Il **Capo I** (artt. 1 - 12) contiene disposizioni in materia di fabbricazione, detenzione, porto delle armi da fuoco e tracciabilità delle stesse.

In particolare, l'**articolo 1** individua e delimita il campo di applicazione del provvedimento, stabilendo che esso attua la **direttiva 2017/853/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017** e integra la disciplina relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi destinate all'uso civile. Conseguentemente viene chiarito che è esclusa dalla sua applicazione la disciplina relativa all'acquisizione e alla detenzione di armi appartenenti alle Forze Armate o di Polizia o ad Enti governativi, nonché di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. (Recepisce l'articolo 1, par. 2), della direttiva).

L'**articolo 2** reca modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, che ha dato attuazione, nell'ordinamento nazionale, alla direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. In primo luogo viene riformulato l'art. 1, al fine di chiarire che le disposizioni in esso contenute si applicano alle armi da fuoco della categoria A della direttiva, nei soli casi e con le modalità in cui la detenzione e il porto di tali armi sono consentiti nel territorio dello Stato, nonché alle armi da fuoco delle categorie B e C della medesima direttiva.

Viene, inoltre, novellato l'art. 1 *bis* recante una serie di definizioni rilevanti nella materia della disciplina delle armi, al fine di rendere conforme, laddove questo si è reso necessario, la normativa italiana alle previsioni contenute nella direttiva europea di riferimento.

In particolare viene soppressa la distinzione di "parte" e di "parte essenziale" di armi mediante una nuova definizione di "parte di arma" che comprende le sole componenti essenziali, conformemente alla previsione della direttiva.

Viene, inoltre, introdotta la nozione di "arma camuffata" e cioè qualunque arma fabbricata o trasformata in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto. Tale nozione si rende necessaria al fine di chiarire che tali strumenti sono assolutamente vietati.

Infine, si è proceduto ad adeguare le nozioni di "armaiolo" e "intermediario" a seguito delle modifiche apportate alla direttiva 91/477/CEE dalla direttiva 2017/853/UE.

Non sono state, viceversa, recepite le definizioni di “museo”, “collezionista”, “arma da segnalazione” e “arma da saluto” in quanto già presenti nel nostro ordinamento e fornite di specifica regolamentazione, in linea con le disposizioni della direttiva, così da non richiedere di essere trasposte.

Il “collezionista” di armi è, infatti, disciplinato dall’articolo 10, sesto comma, della legge n. 110 del 1975.

La nozione di “museo” trova la sua compiuta disciplina nell'articolo 101 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Le “armi d'allarme o da segnalazione”, qualora destinate esclusivamente a sparare cartucce a salve, trovano la relativa disciplina nell’articolo 5, comma 4 della legge n.110 del 1975; qualora idonee a utilizzare sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione, sono disciplinate dall’articolo 2, commi 4 e 5, della legge n.110 del 1975.

Le “armi da saluto e acustiche”, consistenti in armi da fuoco specificamente trasformate per sparare esclusivamente a salve, al fine di un loro utilizzo in eventi quali spettacoli teatrali, sessioni fotografiche, film e riprese televisive, rievocazioni storiche, parate, eventi e allenamenti sportivi, sono disciplinate dall’articolo 22, comma 1, della legge n.110 del 1975. (Recepisce l’articolo 1, par. 1), della direttiva).

L’articolo 3 del decreto legislativo reca una serie di modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS). La novella all’art. 31, primo comma, introduce la possibilità per i titolari di licenza di fabbricazione di armi, di rottamare le parti d’arma, prima della loro immissione sul mercato, all’interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, nonché l’obbligo di registrazione delle operazioni effettuate. Tale modifica, oltre a rispondere ad esigenze di semplificazione secondo il principio recato dal citato articolo 32 della legge n.234/2012, contribuisce ad attuare i principi europei in materia di controllo delle armi. In particolare, infatti, le varie direttive europee che si sono succedute nel tempo (la Direttiva 91/477/CEE, la Direttiva 2008/51/CE e la recente direttiva 2017/853/UE) introducono un sistema di tracciabilità delle armi che impone di conoscere in modo certo la data di fabbricazione e distruzione di ciascuna arma da fuoco. In tale direzione si muovono anche le disposizioni che impongono particolari regole tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco. (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/337 della Commissione del 5 maggio 2018, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, nonché legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ed in particolare l’ articolo 15). Nell’ordinamento italiano il regime dei controlli amministrativi assicura la

conoscibilità della data di fabbricazione, atteso che il fabbricante è tenuto ad annotare sui propri registri la data in cui la lavorazione delle singole parti è terminata. Al fine di assicurare il rispetto del dettato normativo europeo senza imporre eccessivi oneri burocratici a carico dei citati operatori economici, la norma introduce una procedura che garantisce che la rottamazione delle armi, con contestuale attestazione sui registri obbligatori prima della loro immissione sul mercato, avvenga senza oneri per lo Stato, coniugando così le esigenze di semplificazione amministrativa con quelle di sicurezza pubblica.

L'art. 31 *bis*, secondo comma, reca l'introduzione della prescrizione per l'intermediario, nel caso questi abbia la materiale disponibilità delle armi o delle munizioni, dell'obbligo della tenuta del registro di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 55, nonché l'obbligo di effettuare le relative annotazioni concernenti le operazioni eseguite. (Recepisce l'articolo 1, par. 3), lett. b), comma ii, della direttiva).

Rilevante è, inoltre, la novella apportata all'ultimo comma dell'art. 35, che prevede l'obbligo, per chi richieda il nulla osta all'acquisto di armi o ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, di produrre, all'atto del ritiro del documento, una dichiarazione sostitutiva con la quale si attesti di aver avvisato i familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente *more uxorio*, dell'avvenuto rilascio dei documenti necessari per la acquisizione della disponibilità dell'arma. Il medesimo obbligo, inoltre, con la sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 42, viene esteso al titolare della licenza di porto d'armi all'atto della consegna del titolo medesimo. **La mancata produzione dell'attestazione comporta l'impossibilità di acquisire il titolo, mentre la produzione di attestazione falsa o mendace comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente. In entrambi i casi, detti comportamenti potranno essere valutati dall'Autorità di pubblica sicurezza per l'adozione di provvedimenti ablatori, ai sensi degli articoli 39 e 43 del TULPS.**

L'obbligo di informazione delle persone conviventi è stato introdotto dalla legge 7 luglio 2009, n.88 (legge comunitaria 2008) all'articolo 36, comma 1, lett. h), quale specifico criterio di delega ai fini del recepimento della Direttiva 2008/51/CE in materia di armi.

In tale direzione, il legislatore nazionale, con il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.204, è intervenuto modificando gli articoli 35 e 42 del TULPS, introducendo l'obbligo di informazione ai conviventi e demandando l'operatività dello stesso ad un successivo regolamento recante la disciplina delle modalità tecniche attuative, allo stato non ancora emanato.

Attese le difficoltà incontrate nella definizione del citato regolamento, le disposizioni introdotte dal presente decreto consentono di dare immediata attuazione all'onere di informazione ai conviventi del detentore delle armi, rendendo effettive tali prescrizioni.

Di rilievo è, altresì, ai fini del controllo della sussistenza e permanenza dei requisiti soggettivi sui detentori di armi, la novella del quarto comma dell'art. 38, con cui si prescrive l'obbligo di presentare ogni cinque anni la prevista certificazione medica, per chiunque detenga armi comuni da sparo, ad eccezione dei collezionisti di armi antiche, e salvo che il detentore sia in possesso di licenza di porto d'armi. La mancata presentazione del certificato autorizza il Prefetto ad adottare il provvedimento di divieto detenzione di armi di cui all'articolo 39 del TULPS. (Recepisce l'articolo 1, par. 7), lett. a), della direttiva)

Si evidenzia che la disposizione in parola riguarda solo il monitoraggio dei detentori di armi da sparo mentre per le armi da punta e da taglio, escluse dal campo di operatività della direttiva 2017/853/UE, permane comunque l'obbligo di presentazione del certificato all'atto dell'acquisto, così come previsto dall'articolo 35, settimo comma, del TULPS e salvo che l'acquisto medesimo non sia effettuato con una licenza di porto d'armi.

L'articolo 4 del decreto legislativo in commento sostituisce il secondo comma dell'articolo unico della legge 18 giugno 1969, n. 323, prescrivendo che la licenza per l'esercizio di tiro a volo abbia durata di cinque anni e non più sessennale, in adesione alle indicazioni contenute in direttiva. (Recepisce l'articolo 1, par. 7), lett. a), nonché l'articolo 1, par. 6), della direttiva, nella parte in cui si introduce il nuovo art. 5, par. 2, della direttiva 91/477/CEE).

L'articolo 5 del decreto reca modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110. In particolare, all'art. 1, secondo comma, della citata legge, **viene prevista, sul piano sanzionatorio, l'equiparazione alle armi tipo guerra delle armi da fuoco camuffate**, secondo la definizione prevista dal presente decreto legislativo.

L'intervento normativo sottopone quindi tale tipologia di armi alla vigente, rigorosa, legislazione penale (L.895/67), prevista per le armi tipo guerra, **in considerazione della particolare insidiosità delle stesse**. (Adegua la normativa interna in relazione alla Cat. A, punto 3, dell'Allegato 1 della direttiva).

All'articolo 2, terzo comma, in relazione alla disciplina dei cd. *paintball*, si è proceduto alla sostituzione del riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 - attuativo della direttiva 67/548/CEE - con quello relativo al Regolamento 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, abrogativo della citata direttiva. (Costituisce norma di mero

adeguamento alla normativa europea a seguito dell'abrogazione della direttiva 67/548/CEE.)

Di rilievo sono, altresì, le modifiche apportate all'art.11, a partire dalla rubrica, la cui originaria formulazione "immatricolazione delle armi comuni da sparo" è sostituita dalla seguente: "marcatura delle armi comuni da sparo". Nel dettaglio, la norma viene riformulata, prevedendo altresì una specifica disciplina nel caso di rottamazione delle armi, loro parti e relative munizioni, a richiesta dell'interessato, secondo una procedura che ne prevede il versamento alla competente articolazione del Ministero della difesa o ad altro ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del medesimo Ministero della Difesa, con modalità e tariffe che verranno stabilite con successivo decreto del Ministro dell'interno. (Recepisce l'articolo 1, par. 3), lett. a), della direttiva).

La disciplina della rottamazione delle armi, parti di esse e munizioni, peraltro già presente nel testo originario dell'articolo 11 e in questa nuova stesura solo in parte ampliato, assolve alla funzione disciplinare compiutamente le procedure da seguire ai fini della eliminazione dalla circolazione delle armi spontaneamente versate dai privati cittadini. Trattasi di norma attuativa degli obblighi comunitari, atteso che la direttiva impone di sottrarre la detenzione delle armi ai soggetti che non hanno più i requisiti soggettivi necessari.

Viene, inoltre, riscritto l'articolo 11-bis della legge, al fine di adeguare, in conformità alle novità introdotte in merito dalla direttiva, l'elenco dei dati che devono essere trasmessi all'archivio informatico di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8. La norma, inoltre, stabilisce che i dati immessi nel sistema informatico siano conservati per un periodo di trenta anni dalla data della distruzione dell'arma cui i dati stessi si riferiscono. (Recepisce l'articolo 1, par. 3 lett. b) della direttiva).

L'art. 17 della citata legge n.110/75 viene riformulato al fine di aggiornare il divieto di compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza alle innovazioni tecnologiche che consentono nuove modalità di acquisto "a distanza", fatte salve le ipotesi in cui l'acquirente sia stato debitamente autorizzato ad esercitare tale attività. Infine, si conferma la sanzione per i trasgressori, già prevista nella precedente versione dell'art. 17, consistente nella reclusione da uno a sei mesi e nella multa di euro 154. (Recepisce l'articolo 1, par. 12 della direttiva).

L'ultimo comma dell'art. 20, infine, è interamente riscritto al fine di dare attuazione all'articolo 1, par. 6, della Direttiva e, in particolare, al nuovo articolo 5 bis della Direttiva 91/477/CEE, atteso che il legislatore europeo ha richiesto l'adozione di norme in materia di custodia e sicurezza delle armi. Con la novella introdotta si è inteso prevedere in capo all'Autorità di pubblica sicurezza la facoltà di determinare adeguate misure di custodia delle armi in relazione alle caratteristiche del luogo di detenzione, nonché alla

tipologia ed al numero delle armi e munizioni detenute. L'intervento normativo, oltre ad eliminare – anche in un'ottica di semplificazione – il richiamo all'adozione di uno o più decreti del Ministro dell'interno per tale disciplina, restituisce alla piena discrezionalità dell'autorità di p.s. la valutazione sulle misure da adottare, che dovranno essere calibrate in relazione al caso concreto. Ciò consentirà altresì di non gravare l'interessato di adempimenti ulteriori rispetto a quelli necessari, considerando che l'individuazione di criteri generali ed astratti determinerebbe l'adozione di prescrizioni orientate su livelli massimi che potrebbero risultare sovrabbondanti.

Di rilievo sono anche le modifiche che il decreto legislativo apporta in ambito venatorio. **L'articolo 6**, infatti, sostituisce il comma 2 *bis* dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al fine di aggiornare, in aderenza alla modifica delle categorie di cui all'Allegato I della direttiva, l'elencazione delle armi il cui impiego a fini venatori è vietato in modo assoluto. Conseguentemente viene escluso l'impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE, del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché del fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla categoria B, punto 9, del medesimo allegato I. (Adegua la normativa interna in relazione alle disposizioni di cui all'Allegato 1, della direttiva)

Ulteriore modifica alla normativa sulla caccia è quella che riguarda il comma 9 dell'art. 22 che, recependo le indicazioni contenute in direttiva, contempla la riduzione da sei a cinque anni della durata della licenza di porto di fucile per uso di caccia. (Recepisce l'articolo 1, par. 7), lett. a), nonché l'articolo 1, par. 6), della direttiva, nella parte in cui si introduce il nuovo art. 5, par. 2, della direttiva 91/477/CEE).

L'articolo 7 reca disposizioni volte a dare attuazione all'articolo 1, par. 6, della Direttiva e, in particolare, al nuovo articolo 5 *bis* della Direttiva 91/477/CEE, atteso che il legislatore europeo ha richiesto l'adozione di norme in materia di custodia e sicurezza delle armi. La norma sostituisce il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, prevedendo che, in relazione a particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica della provincia, l'Autorità di pubblica sicurezza possa apporre, nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto, l'indicazione del numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo. Conseguentemente, anche in un'ottica di semplificazione normativa, viene abrogato il comma 2 del medesimo articolo, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, per la determinazione delle modalità di attuazione della disposizione novellata. La modifica introdotta rimette alla valutazione dell'Autorità di p.s. la possibilità di limitare il numero delle munizioni

acquistabili. Tale soluzione appare in definitiva la più idonea rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, a coniugare le specifiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica esistenti in particolari contesti, con le facoltà insite nella detenzione e nel porto autorizzato di armi. Difatti l'eventuale limitazione deve essere riferita al caso concreto. Pertanto, anche in questo caso, come già osservato *sub* articolo 5, l'intervento si è mosso sul principio del minor aggravio per l'interessato. Criteri generali ed astratti, infatti, determinerebbero l'adozione di prescrizioni orientate su livelli massimi di rigore, che potrebbero risultare sovrabbondanti.

L'articolo 8 modifica la legge 6 dicembre 1993, n. 509, in materia di controllo sulle munizioni commerciali per uso civile. Mediante la sostituzione della lettera c) del comma 2, dell'articolo 3 si prevede che l'unità di imballaggio elementare delle munizioni rechi, oltre all'indicazione del lotto e della quantità di cartucce, anche l'indicazione del calibro e del tipo di munizione. (Recepisce l'articolo 1, par. 3), lett. a), n.2 della direttiva).

L'articolo 9 del testo in commento modifica l'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. L'intervento si rende necessario al fine di apportare i necessari adeguamenti alla disciplina per la verifica di conformità delle armi ad aria compressa in seguito alla soppressione della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. In tale prospettiva viene previsto che la richiamata verifica di conformità sia effettuata dal Banco nazionale di prova, conformemente a quanto già accade per le armi ad aria compressa in grado di esprimere una potenza, in termini di energia cinetica, superiore a 7,5 joule.

L'articolo 10 del decreto legislativo novella – per esigenze di coordinamento normativo connesse alla modifica introdotta all'art. 42, quarto comma del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del presente decreto – l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, sopprimendo il richiamo al citato art. 42, quarto comma, che prevedeva l'adozione di un regolamento per la disciplina delle modalità con cui comunicare ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente *more uxorio*, l'avvenuto rilascio della licenza di porto d'armi. (Costituisce disposizione di coordinamento)

L'articolo 11 reca modifiche all'articolo 3, comma 3 *bis*, del decreto legge 18 febbraio 2015, n.7, prevedendo l'obbligo della comunicazione dei dati ed informazioni previsti nei registri di cui agli artt. 35 e 55 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche in capo agli intermediari, nel caso in cui dispongano di armi e munizioni, nonché a coloro che, per l'esercizio della propria attività

lavorativa, facciano abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere. (Recepisce l'articolo 1, par. 3), lett. b), comma ii, della direttiva).

L'articolo 12 introduce nuove disposizioni volte a garantire la tracciabilità delle armi e delle munizioni.

Si tratta di disposizioni che danno attuazione all'articolo 1, par. 14, della Direttiva che modifica l'articolo 13 della Direttiva 91/477/CEE. Con tale novella il legislatore europeo ha previsto che gli Stati membri scambino con mezzi elettronici informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro e informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate in base all'affidabilità, connessa alla sicurezza, della persona interessata. Per dare attuazione a tale obbligo comunitario, il comma 1 della bozza di articolato prevede l'istituzione, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di un sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, al fine di assicurare *standard* uniformi degli strumenti di controllo delle armi da fuoco e delle munizioni e garantire lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Il comma 2, ai punti a), b) e c), elenca le informazioni che il sistema deve contenere per le armi da fuoco, le munizioni e per le armi diverse dalle armi da fuoco.

Il comma 3 individua i soggetti tenuti ad immettere nel sistema informatico i dati relativi alle operazioni eseguite. Al riguardo, si evidenzia che il sistema è destinato a conservare anche le informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 35 e, relativamente alle munizioni, all'articolo 55 del TULPS. L'inserimento dei dati nel sistema costituisce assolvimento degli obblighi di cui ai citati articoli 35 e 55 del TULPS, con positive ricadute in termini di semplificazione degli oneri amministrativi.

Il comma 4 prevede che siano l'Ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, il locale comando dell'Arma dei Carabinieri ovvero la Questura competente per territorio, ad inserire i dati relativi alle operazioni compiute dagli acquirenti e detentori di armi comuni da sparo, in caso di denuncia telematica.

Il comma 5 individua il personale abilitato alla consultazione del sistema informatico. Si tratta del personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso le Prefetture U.T.G., le Questure e gli uffici locali di pubblica sicurezza, per le finalità di controllo della circolazione delle armi e delle munizioni, nonché per la prevenzione e repressione dei reati commessi a mezzo di essi.

Il comma 6 prevede l'adozione di un regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, **sentiti il Ministero della difesa e il Garante per la protezione dei dati personali**, per la disciplina delle modalità di funzionamento del sistema

informatico, di trasmissione e conservazione dei dati contenuti, di autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sul sistema, di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di verifica della qualità e protezione dal danneggiamento e dalla distruzione accidentale o dolosa dei dati registrati, nonché di trasmissione delle informazioni qualora il sistema informatico non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.

(Recepisce l'articolo 1, par. 3), lett. b), comma i), della direttiva nonché costituisce norma di semplificazione atteso che realizza l'informatizzazione dei registri di cui di cui all'art. 35 e, limitatamente alle munizioni, all'art. 55 del TULPS).

Il Capo II (artt. 13-15) è dedicato alle norme transitorie e finali.

L'articolo 13 reca le necessarie disposizioni transitorie, connesse alle nuove disposizioni introdotte dal decreto in argomento.

In particolare, il comma 1 prevede che la nuova durata quinquennale per le licenze di tiro a volo e di caccia decorra all'atto del rinnovo delle licenze ivi richiamate, rilasciate o rinnovate entro la data di entrata in vigore del decreto. (Costituisce norma di prima attuazione della riduzione della durata delle licenze uso caccia e tiro a volo che sono portate a 5 anni.)

Il comma 2 costituisce immediata attuazione del paragrafo 6, della Direttiva n. 853/2017, che introduce un nuovo comma 7 all'articolo 6 della Direttiva n. 477/91 e che impone di sottoporre a riesame tutti i detentori di armi ogni cinque anni.

Attesa la cogenza della norma europea, e fino all'adozione del citato decreto regolamentare previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, si è disposto che i detentori di armi da sparo debbano produrre un certificato medico rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il comma 3 prescrive che sia consentita ai soli tiratori sportivi iscritti a federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI l'acquisizione e la detenzione di armi e relativi caricatori di cui alla categoria A, punti 6 (armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche) e 7 (le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare o le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare), dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE, nonché di caricatori per armi da fuoco in grado di contenere un numero di colpi eccedente i limiti consentiti all'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Trattasi di norma che disciplina il nuovo regime amministrativo delle armi rientranti nella categoria A,

punti 6 e 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE, assicurando la tutela dei diritti acquisiti per coloro che abbiano acquistato le armi in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo in commento, così come previsto dall'articolo 6, paragrafo 7, della Direttiva n. 853/2017 che introduce un nuovo comma 4 *bis* all'articolo 7 della Direttiva 91/477/CEE.

Il comma 4, al fine di salvaguardare coloro che hanno acquistato le armi e i caricatori rientranti nella categoria A anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, chiarisce che la disciplina applicabile è quella vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto ma statuisce che in caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi e dei caricatori in questione troveranno applicazione le nuove norme. In particolare, coloro i quali detengono tale tipologia di armi saranno legittimati a detenerle ancora, ma potranno utilizzarle, come in precedenza, solo all'interno di un poligono per l'esercizio di pratica sportiva e non per l'esercizio dell'attività venatoria. (Costituisce norma a tutela dei diritti quesiti di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già possessori delle armi rientranti nella categoria A, punti 6 e 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE).

Il comma 5 reca una specifica disciplina per le armi di cui alla categoria A, punto 8 (vale a dire le armi da fuoco semiautomatiche, originariamente destinate a essere imbracciate, che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm, senza perdere funzionalità, tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi) dell'Allegato I della direttiva, detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto. Anche in questo caso viene previsto che gli attuali detentori continuino a possederle secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore delle nuove norme. In particolare, gli interessati saranno legittimati a detenerle ancora, ma potranno utilizzarle, come in precedenza, solo all'interno di un poligono per l'esercizio di pratica sportiva e non per l'esercizio dell'attività venatoria.

La norma prevede, altresì, che tali armi possano essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa o per cessione ai musei ed ai soggetti muniti della licenza per la fabbricazione di armi, ovvero – secondo le norme vigenti per l'esportazione - a enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengano tali armi, unitamente all'obbligo di denuncia, dovranno munirsi di apposita licenza di collezione. (Norma che disciplina il regime amministrativo delle armi rientranti nella categoria A, punto 8, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE).

Il comma 6 chiarisce che le armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE, ai fini amministrativi e della legge penale, sono armi comuni da sparo sottoposte a un particolare regime. Tale previsione si rende necessaria al fine di evitare incertezze applicative in relazione al regime amministrativo e penale da applicarsi per tale tipologia di

armi, atteso che le stesse, prima dell'entrata in vigore della direttiva, erano armi liberamente acquistabili e detenibili. (Norma che disciplina il regime amministrativo e penale delle armi rientranti nella categoria A, punti 6, 7 e 8 dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE per coloro che già le possiedono alla data di entrata in vigore del decreto.)

L'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria, assicurando che dall'applicazione della stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 15, in ultimo, fissa al 14 settembre 2018 l'entrata in vigore del provvedimento. Tuttavia, al fine di assicurare la necessaria continuità delle procedure attualmente vigenti in tema di tracciabilità delle armi e delle munizioni con l'entrata in funzione del sistema informatico di cui all'articolo 12, comma 1, si prevede che alcune disposizioni normative conservino efficacia fino alla entrata in vigore del regolamento destinato a disciplinare il funzionamento del predetto sistema. La disposizione prevede, altresì, che in sede di prima applicazione, l'obbligo di presentazione del certificato medico da parte dei detentori di armi da sparo, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto, sia assolto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE

Attuazione della direttiva (UE) 2017/853, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e detenzione di armi

TABELLE DI CONCORDANZA

A.-

Direttiva (UE 2017/853)	Norme di recepimento	Annotazioni
Art. 1 - paragrafo 1	Art. 2, nella parte in cui sostituisce l'art. 1- bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 527	Non sono state recepite le definizioni seguenti, che non richiedono trasposizione perché già presenti nel nostro ordinamento e disciplinate in linea con le disposizioni della direttiva: "collezionista": v. art. 10, c. 6, L. n. 110/1975; "museo": v. art. 101 D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; "armi d'allarme o da segnalazione": v. art. 5, c. 4, L. n. 110/1975, qualora destinate esclusivamente a sparare cartucce a salve; v. art. 2, c. 4 e 5, L. n. 110/1975, qualora idonee a utilizzare sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione; "armi da saluto e acustiche": v. art. 22, c. 1, L. n.110 del 1975.
Art. 1 - paragrafo 2	Art. 1	
Art. 1 - paragrafo 3, lett. a)	Art. 5, comma 1, lett. c); Art. 8	
Art. 1 - paragrafo 3, lett. b), comma i	Art. 12; Art. 5, comma 1, lett. d)	Costituisce, inoltre, disposizione di semplificazione (informatizza gli archivi ex artt. 35 e, limitatamente alle munizioni, 55 TULPS)
Art. 1 - paragrafo 3, lett. b), comma ii	Art. 3, comma 1, lett. b); Art. 11	
Art. 1 - paragrafo 4		artt. 35, 38 e 42 T.U.L.P.S.; artt. 1 e 2 legge 18 aprile 1975, n. 110
Art. 1 - paragrafo 6	Art. 4; Art. 6, lett. b); Art. 13, comma 1	Il recepimento si riferisce alla parte in cui la Direttiva introduce il nuovo art. 5, par. 2 e 7. I restanti paragrafi dello stesso articolo non richiedono trasposizione, trovando corrispondenza nel sistema nazionale relativo alle autorizzazioni per l'acquisizione e la detenzione di armi e munizioni, alla loro cessione a qualsiasi titolo, nella disciplina relativa agli obblighi di custodia e sorveglianza delle medesime, nella disciplina del tiro sportivo nonché in ordine agli altri profili considerati nei paragrafi medesimi
Art. 1 - paragrafo 7, lett. a)	Art. 3, comma 1, lett. d); Art. 4; Art. 6, comma 1, lett. b)	
Art. 1 - paragrafo 7, lett. b)	Art. 13, comma 3 e 5	Prevede una disciplina amministrativa transitoria per le armi di categoria A 6, 7 e 8

Art. 1 - paragrafi 8		Il paragrafo non richiede norme di trasposizione	
Art. 1 - paragrafi 9	Art. 13, comma 3	Prevede una disciplina amministrativa transitoria per i caricatori delle armi di categoria A 6, 7 e 8	
Art. 1 - paragrafo 10		Art. 2, commi 4 e 5; art. 5, legge 18 aprile 1975, n. 110	
Art. 1 - paragrafo 12	Art. 5, comma 1, lett. e)		
Art. 1 - paragrafo 13		Artt. 29 e 57 T.U.L.P.S.; art. 13, legge 11 febbraio 1992, n. 157; artt. 2 e 3, legge 25 marzo 1986, n. 85, nonché le disposizioni transitorie di cui all'art. 13 del presente decreto	
Art. 1 - paragrafi da 14 a 18		Tali paragrafi allo stato non richiedono norme di trasposizione	
Art. 1 - paragrafo 19	Cat. A - Punti 6 e 7	Art. 6, comma 1, lett. a); Art. 13, commi 3, 4 e 6	I restanti punti non richiedono norme di trasposizione, poiché l'ordinamento nazionale segue una diversa classificazione delle armi (armi da guerra, tipo guerra e comuni)
	Cat. A - Punti 8 e 9	Art. 6, comma 1, lett. a); Art. 13, commi 5 e 6	
Art. 1 - paragrafo 20		Il paragrafo non richiede norme di trasposizione	

B.-

Disposizioni del D.L.vo di attuazione della direttiva e di semplificazione	Annotazioni
Art. 3, comma 1, lett. a) [aggiunta di periodi all'art. 31, c. 1, TULPS]	Attuazione dell'art. 4 della direttiva 91/477/CEE, come consolidata con la direttiva (UE) 2017/853, e del principio di tracciabilità delle armi
Art. 3, comma 1, lett. c) [aggiunta di periodi all'art. 35, u.c., TULPS]	Attuazione dell'art. 5, par. 1, lett. b) della direttiva 91/477/CEE, come consolidata con la direttiva (UE) 2017/853, e del principio di delega di cui all'art. 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008)
Art. 3, comma 1, lett. e) [aggiunta di periodi all'art. 42, u.c., TULPS]	Attuazione dell'art. 5, par. 1, lett. b) della direttiva 91/477/CEE, come consolidata con la direttiva (UE) 2017/853, e del principio di delega di cui all'art. 36 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008)
Art. 5, comma 1, lett. a)	Adeguo la normativa interna alla Cat. A, punto 3 dell'Allegato I della Direttiva n. 91/477/CEE
Art. 5, comma 1, lett. b)	Costituisce disposizione di mero adeguamento alla normativa europea a seguito dell'abrogazione della Direttiva 67/548/CEE
Art. 5, comma 1, lett. f)	Attuazione dell'art. 5-bis della direttiva 91/477/CEE, come consolidata con la direttiva (UE) 2017/853
Art. 7, comma 1	Attuazione dell'art. 5-bis della direttiva 91/477/CEE, come consolidata con la direttiva (UE) 2017/853
Art. 9, comma 1	Attuazione dell'art. 4 della direttiva 91/477/CEE, come consolidata con la direttiva (UE) 2017/853, nonché norma di semplificazione amministrativa
Art. 10	Disposizione di coordinamento
Art. 14	Clausole di invarianza degli oneri



RELAZIONE TECNICA

La presente nota tecnica è volta a valutare gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento indicato in epigrafe, al fine di verificare il rispetto della clausola di invarianza di spesa stabilita dall'articolo 12, comma 2, della Legge di delegazione europea 2016-2017 (Legge 25 ottobre 2017, n. 163).

Lo schema di decreto legislativo reca le disposizioni per il recepimento della direttiva 2017/853/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, in attuazione della legge 25 ottobre 2017, n. 163 - Legge di delegazione europea 2016-2017, ed in particolare degli articoli 1, 2 e del relativo Allegato A.

La direttiva 2017/853/UE, modificativa della direttiva 91/477/CEE, ha confermato la necessità, da un lato, di armonizzare le condizioni di circolazione all'interno dell'Unione delle armi da fuoco e delle loro componenti essenziali e, dall'altro, di prevedere che le legislazioni degli Stati membri mantengano una serie di precise cautele.

I punti salienti della Direttiva riguardano essenzialmente le modalità con cui devono essere marcate su tutto il territorio dell'Unione le armi da fuoco e le loro parti essenziali; l'armonizzazione della durata delle autorizzazioni in materia di armi; la rimodulazione delle categorie delle armi da fuoco, in categorie A, B e C, con la conseguente modifica dei criteri di acquisizione e di detenzione delle stesse.

Il recepimento della direttiva 2017/853/UE non richiede interventi capaci di generare ulteriori effetti di spesa, atteso che l'adeguamento dell'ordinamento interno sarà attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come di seguito riportato.

Lo schema di articolato si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 individua e delimita il campo di applicazione del provvedimento, stabilendo che esso integra la disciplina relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi destinate all'uso civile. Si tratta, quindi, di previsioni puramente ordinamentali, insuscettibili di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 reca modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e contiene disposizioni di carattere definitivo, come tali insuscettibili di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 reca una serie di modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS). La novella all'art. 31, primo comma, introduce la possibilità per i titolari di licenza di fabbricazione di armi, di rottamare le parti d'arma, prima della loro immissione sul mercato, all'interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, nonché l'obbligo di registrazione delle operazioni effettuate.

L'art. 31 *bis*, secondo comma, impone all'intermediario, nel caso abbia la materiale disponibilità delle armi o delle munizioni, di tenere i registri previsti dagli articoli 35 e 55, nonché l'obbligo di effettuare le relative annotazioni concernenti le operazioni eseguite.

Si tratta di previsioni che, imponendo degli obblighi a carico degli operatori economici, sono insuscettibili di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La novella apportata all'ultimo comma dell'art. 35 prevede l'obbligo, per chi richieda il nulla osta all'acquisto di armi o ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, di attestare all'Autorità di p.s. di aver informato i propri conviventi. Il medesimo obbligo, inoltre, con la sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 42, viene esteso al titolare della licenza di porto d'armi all'atto della consegna del titolo medesimo.

La modifica del quarto comma dell'art. 38 comporta l'obbligo di presentare ogni cinque anni la prevista certificazione medica, per chiunque detenga armi comuni da sparo.

Si tratta di previsioni che nel loro complesso, imponendo degli obblighi a carico di privati detentori, sono insuscettibili di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti a carico dell'Amministrazione rientrano nell'attività ordinaria, già attualmente espletata, cui si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 del decreto legislativo in commento sostituisce il secondo comma dell'articolo unico della legge 18 giugno 1969, n. 323, prescrivendo una diversa durata della licenza per l'esercizio di tiro a volo. Si tratta, quindi, di una previsione meramente procedurale, insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 del decreto reca modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110. In particolare vengono equiparate, **ai fini della legge penale**, le armi da fuoco camuffate nella nozione di armi tipo guerra, di cui all'art. 1, secondo comma, della citata legge.

All'articolo 2, comma 3, con riferimento alla disciplina dei cd. *paintball*, si è proceduto alla sostituzione del riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 attuativo della direttiva 67/548/CEE a seguito della abrogazione

della citata direttiva da parte del Regolamento 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008.

All'art.11 della citata legge 110/1975 viene modificata la rubrica la cui originaria formulazione "immatricolazione delle armi comuni da sparo" è sostituita dalla seguente: "marcatatura delle armi comuni da sparo". Nel dettaglio la norma viene riformulata, prevedendo altresì una specifica disciplina nel caso di rottamazione delle armi, loro parti e relative munizioni, a richiesta dell'interessato, secondo una procedura che prevede il versamento alla competente articolazione del Ministero della difesa o ad altro ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del medesimo Ministero della Difesa, con modalità e tariffe che verranno stabilite con successivo decreto del Ministro dell'interno.

Viene, inoltre, riscritto l'articolo 11-bis della legge al fine di adeguare, in conformità alle novità introdotte in merito dalla direttiva, l'elenco dei dati che devono essere trasmessi all'archivio informatico di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8.

L'art. 17 della citata legge n.110/75 viene riscritto al fine di aggiornare il divieto di compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza alle innovazioni tecnologiche che consentono nuove modalità di acquisto "a distanza", fatte salve le ipotesi in cui l'acquirente sia stato debitamente autorizzato ad esercitare tale attività.

L'ultimo comma dell'art. 20, infine, è interamente riscritto al fine di chiarire che spetta all'Autorità di pubblica sicurezza di determinare le modalità ed i termini di custodia delle armi e di imporre l'adozione di adeguate misure di custodia in relazione alle caratteristiche del luogo di detenzione, nonché alla tipologia ed al numero delle armi e munizioni detenute.

Si tratta di previsioni che, nel loro complesso, sono di mero adeguamento ordinamentale, insuscettibili di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. La citata modifica tendente a disciplinare la rottamazione comporterà oneri a carico degli interessati e non a carico della finanza pubblica.

Gli adempimenti a carico dell'Amministrazione rientrano nell'attività ordinaria, già attualmente espletata, cui si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 aggiorna, in aderenza alla modifica delle categorie di cui all'Allegato I della direttiva, l'elencazione delle armi il cui impiego a fini venatori è vietato in modo assoluto. Ulteriore modifica alla normativa sulla caccia è quella che riguarda il comma 9 dell'art. 22 che, recependo le indicazioni contenute in direttiva, contempla la riduzione della durata della licenza di porto di fucile per uso di caccia, che passa da sei a cinque anni.

Si tratta, quindi, di previsioni puramente procedurale, insuscettibili di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7 sostituisce il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, prevedendo che, in relazione a particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica della provincia, l'Autorità di pubblica sicurezza possa apporre, nel permesso di porto d'armi e nel nulla osta all'acquisto, l'indicazione del numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo. Si tratta di disposizione che, imponendo degli obblighi a carico di privati detentori di munizioni, è insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti a carico dell'Amministrazione rientrano nell'attività ordinaria, già attualmente espletata, cui si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 8 modifica la legge 6 dicembre 1993, n. 509, in materia di controllo sulle munizioni commerciali per uso civile. Si tratta di previsione che, imponendo degli obblighi a carico degli operatori economici, è insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 del testo in commento modifica l'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. La modifica stabilisce che la verifica di conformità delle armi ad aria compressa sia effettuata dal Banco nazionale di prova.

Si tratta di previsione che semplifica un obbligo già esistente a carico degli operatori economici ed è insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 del decreto legislativo novella l'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, sopprimendo il richiamo al citato art. 42, quarto comma, che prevedeva l'adozione di un regolamento per la disciplina delle modalità con cui comunicare l'avvenuto rilascio della licenza di porto d'armi, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente *more uxorio*. Si tratta di previsione, di carattere ordinamentale insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11 reca disposizioni a carico degli intermediari nel caso in cui dispongano di armi e munizioni, nonché di coloro che, per l'esercizio della propria attività lavorativa, facciano abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere. Si tratta di previsioni, che imponendo degli obblighi a carico degli operatori economici, sono insuscettibili di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Di particolare rilievo è la ridefinizione, **all'articolo 12**, del sistema informatico di tracciabilità delle armi e delle munizioni, che consenta anche, attraverso l'istituzione di una piattaforma *ad hoc*, lo scambio di informazioni tra

i Paesi membri, nonché la previsione di più stringenti forme di controllo e di monitoraggio dei titoli di acquisizione e di detenzione delle armi.

Più nel dettaglio, il comma 1 prevede l'istituzione, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di un sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, al fine di assicurare *standard* uniformi degli strumenti di controllo delle armi da fuoco e delle munizioni per lo scambio anche di dati con gli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Il comma 2, ai punti a), b) e c), elenca le informazioni che il sistema deve contenere per le armi da fuoco, le munizioni e per le armi diverse dalle armi da fuoco.

Il comma 3 individua i soggetti tenuti ad immettere, nel sistema informatico di cui al comma 1, i dati relativi alle operazioni eseguite. Al riguardo si evidenzia che il sistema è destinato a conservare anche le informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 35 e, relativamente alle munizioni, all'articolo 55 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773.

Il comma 4, invece, prescrive che siano l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, il locale comando dell'Arma dei Carabinieri ovvero la Questura competente per territorio, ad inserire i dati relativi alle operazioni compiute dagli acquirenti e detentori di armi comuni da sparo. In attuazione della presente disposizione, il personale delle Forze di polizia svolgerà compiti già attualmente espletati, nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali. Non deriveranno, pertanto, maggiori dispendi di risorse pubbliche.

Il comma 5 individua il personale abilitato alla consultazione del sistema informatico. Si tratta del personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n.121, nonché del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso le Prefetture U.T.G., le Questure e gli uffici locali di pubblica sicurezza, per le finalità di controllo della circolazione delle armi e delle munizioni, nonché per la prevenzione e repressione dei reati commessi a mezzo di essi.

Il comma 6 prevede l'adozione di un regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, **sentiti il Ministero della difesa e il Garante per la protezione dei dati personali**, per la disciplina delle modalità di funzionamento del sistema informatico.

L'istituzione del sistema di tracciabilità delle armi e delle munizioni non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, i relativi costi, quantificati a suo tempo dai competenti Uffici del Dipartimento della Pubblica sicurezza al massimo in 1 mln e 500.000 euro, trovano già copertura nel capitolo 7456/5 subito dopo specificato. Tale importo, infatti, era stato individuato per l'istituzione di un sistema che, oltre alla tracciabilità delle armi e delle munizioni, consentisse anche la gestione dei procedimenti amministrativi e dei relativi dati. Ai suddetti costi, mediante riprogrammazione degli interventi, si farà fronte – per una

quota pari a euro 500.000,00 per l'anno 2018 e un milione per l'anno 2019 - con le risorse attestata sul capitolo 7456/5 "acquisto degli impianti, attrezzature, apparati e materiali telefonici", presente nello stato di previsione del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Programma Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il cui stanziamento iniziale per l'esercizio corrente ammonta a euro 16 mln e 387.271,00 e la cui disponibilità attuale è pari a euro 10 mln e 132.777,40. Per l'esercizio 2019, lo stanziamento sul medesimo capitolo ammonta ad euro 14.387.271,00.

L'articolo 13 contiene le necessarie disposizioni transitorie, connesse alle nuove disposizioni introdotte dal decreto in argomento.

Si tratta di previsione di carattere ordinamentale insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria, assicurando che dall'applicazione della stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 15 fissa al 14 settembre 2018 l'entrata in vigore del provvedimento, disponendo altresì che alcune disposizioni normative conservino efficacia fino alla entrata in vigore del regolamento destinato a disciplinare il sistema informatico istituito dall'art.12 del decreto, di cui sopra. Si tratta di norma, pertanto, insuscettibile di comportare oneri per la finanza pubblica.